



AERO CLUB D'ITALIA

**REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE
(RSN)**

Approvato con delibera C.F. n. 289 del 27/11/2014



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE
AERONAUTICA INTERNAZIONALE
(FAI)



FEDERAZIONE
SPORTIVA
NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



MEMBRO DELLA EUROPE AIRSPORTS
(EAS)

INDICE

Indice	II - IV
 <u>SEZIONE GENERALE</u>	 1
 <u>1 – PRINCIPI – AUTORITA’</u>	
1.1.N Autorità Sportiva Nazionale	3
1.2.N Autorità Sportiva Locale	3
1.3.N Sigle	4
1.4.N Interpretazione del RSN	4
1.5.N Anno Sportivo	4
 <u>CAPITOLO 2 – CLASSIFICAZIONI E DEFINIZIONI</u>	 5
 <u>CAPITOLO 3 – GARE SPORTIVE - DEFINIZIONI, ORGANIZZAZIONE</u>	 6
3.1.N Definizioni	6
3.2.N Categorie di Gare Sportive – Campioni Italiani	6
3.2.1.N Partecipazione	6
3.2.2.N Campionati Italiani	6
3.3.N Calendario Sportivo Nazionale	7
3.3.1.N Iscrizioni – Termini	7
3.3.2.N Domande iscrizione a CSN	7
3.3.3.N Approvazione CSN	8
3.3.4.N Attività pre-agonistica	8
3.3.5 N Infrazioni disciplinari	9
3.4.N Regolamenti	10
3.5.N Approntamento ed emanazione regolamenti	11
3.6.N Comitato Organizzatore	12
3.7.N Iscrizione a gare sportive internazionali	13
3.8.N Iscrizione a gare sportive nazionali, interregionali, regionali e locali	13
3.9.N Identificazione e controllo degli aeromobili ed apparecchi	14
3.10.N Risultati di una gara sportiva	15
3.11.N Risultati dei Campionati Italiani	15
 <u>CAPITOLO 4 – CONTROLLO DELLE GARE SPORTIVE E DEI PRIMATI</u>	
4.1.N Generalità	16

4.1.1.N Giudici Sportivi	16
4.1.2.N Nomina Giudici Sportivi	16
4.1.3.N Tessera Giudici Sportivi	16
4.2.N Ufficiali	16
4.2.1.N Direttore di gara	17
4.2.2.N Commissione Sportiva Operante	17
4.2.3.N Osservatori Ufficiali e Giudici	17
4.3.N Collegio dei Giudici	18
4.4.N Cronometristi	18
4.5.N Commissione permanente di disciplina per l'Antidoping	18
<u>CAPITOLO 5 – LAGNANZE – PENALITA' – SQUALIFICHE – RECLAMI</u>	19
5.1.N Lagnanze	19
5.2.N Penalità e squalifiche	19
5.3.N CCSA organo di disciplina	20
5.3.1 Procedimento disciplinare	
5.4.N Reclami	21
5.4.1.N Tempo limite per reclami	21
5.5.N Esame Reclami	21
<u>CAPITOLO 6 – PRIMATI NAZIONALI</u>	23
6.1.N Definizioni e Principi generali	23
6.2.N Classificazione dei primati	23
6.3.N Prescrizioni generali per esecuzione e controllo dei primati	23
6.4.N Comunicazione dei tentativi di primati nazionali	23
6.5.N Omologazione dei primati	24
6.6.N Pubblicazione dei primati	24
<u>CAPITOLO 7 – REQUISITI DI MISURAZIONE</u>	25
<u>CAPITOLO 8 – LICENZE SPORTIVE</u>	26
8.1.N Licenza sportiva della FAI	26
8.1.1.N Modello della licenza sportiva	26
8.1.2.N Validità delle licenze sportive e rinnovi	26
8.1.3.N Ritiro della licenza	26
8.2.N Certificati di merito	27

CAPITOLO 9 – APPELLI E SANZIONI

9.1.N Reclami della competenza della CCSA ed appelli	28
9.2.N Sanzioni disciplinari	28
9.2.1.N Sospensione di Ufficiali	28
9.2.2.N Ammende	28
9.2.3.N Esclusione	28
9.3.N Carattere definitivo delle decisioni della CCSA	29

CAPITOLO 10 – MODIFICHE

10.1.N Modifiche al RSN ed al CS	30
----------------------------------	----

REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE



SEZIONE GENERALE

Il presente “Regolamento Sportivo Nazionale” (R.S.N.) disciplina l’attività sportiva aeronautica agonistica. Esso reca norme particolari ed integrative del Codice Sportivo FAI.

Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto AeCI, approvato con D.P.R. 53/2013, si intende per attività sportiva agonistica:

- ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
- ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell’Aero Club d’Italia;
- ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale;
- ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all’agonismo;
- ogni altra attività sportiva non riconducibile alle attività di cui al comma precedente.

L’anno sportivo coincide con l’anno solare.

Ai sensi della normativa vigente l’attività agonistica per gli sport aeronautici può essere svolta in Italia solo in ambito AeCI, mentre l’attività ludica amatoriale è libera.

L’AeCI, titolare della predetta competenza esclusiva in ambito sportivo agonistico per gli sport aeronautici, nutre particolare interesse a promuovere l’attività propedeutica a quella agonistica al fine di dotare gli atleti della necessaria e specifica preparazione finalizzata alla conoscenza delle regole vigenti, all’acquisizione della mentalità agonistica, nonché al raggiungimento di prestazioni sportive di alto livello.

Avvertenze: nel presente “Regolamento Sportivo Nazionale” (R.S.N.) le norme in vigore sono espone seguendo di massima la stessa numerazione degli articoli del Codice Sportivo FAI, con l’aggiunta di una “N”, in modo da facilitare i riferimenti alle norme FAI, che si applicano integralmente all’attività sportiva agonistica nazionale, ed a quelle per le quali sono previste particolari modalità di attuazione o norme sostitutive o integrative.

L’osservanza della presente parte generale del R.S.N. è prescritta per tutte le gare sportive agonistiche che si svolgono sotto l’egida dell’AeCI sul territorio nazionale, unitamente a quella delle Sezioni del Codice Sportivo della FAI relative a ciascuna

specialità, per le quali, oltre alle norme tecniche e sportive particolari, possono essere previste norme di applicazione semplificative, ove se ne ravvisi l'opportunità.

CAPITOLO 1

PRINCIPI - AUTORITÀ

1.1.N **AUTORITA' SPORTIVA NAZIONALE**

In base agli articoli 1 e 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, agli articoli 2 e 3 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia ed allo Statuto della FAI, l'Aero Club d'Italia medesimo, che è federato al CONI, è l'unico ente nazionale autorizzato a rappresentare la FAI in territorio italiano; ad organizzare - direttamente o mediante delega - pubbliche gare sportive aeronautiche a carattere internazionale; a sovrintendere a tutte le altre gare sportive aeronautiche, esaminandone ed approvandone i regolamenti e controllandone l'organizzazione e lo svolgimento; ad esercitare il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice Sportivo della FAI; a redigere il Regolamento Sportivo Nazionale ed a curarne l'applicazione in conformità ai suoi contenuti.

Nell'ambito dell'Aero Club d'Italia il potere sportivo è esercitato dalla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 28 dello Statuto dell'Ente.

1.2.N **ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA**

L'Aero Club d'Italia esercita l'attività sportiva nelle seguenti specialità aeronautiche del:

- a) volo a motore non acrobatico;
- b) volo a vela non acrobatico;
- c) volo acrobatico sia a motore sia a vela;
- d) volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
- e) volo con aeromobili ad ala rotante;
- f) paracadutismo;
- g) pallone libero o dirigibile;
- h) volo da diporto o sportivo privo di motore;
- i) aeromodellismo.

L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo delle decisioni della F.A.I., può deliberare l'istituzione di nuove specialità sportive aeronautiche.

Per il conseguimento dei suddetti scopi, l'Aero Club d'Italia può avvalersi degli Aero Club Federati delegando loro i necessari poteri nei limiti fissati dallo Statuto AeCI.

In ogni caso deve essere assicurata l'osservanza:

- del Regolamento Sportivo Nazionale,
- del Codice Sportivo FAI per le gare a carattere internazionale,
- del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

- del Codice di Giustizia Federale dell'AeCI,
- di ogni altra norma federale.

1.3.N **SIGLE**

AeCI = Aero Club d'Italia

AeCL = Aero Club Locale

CCP = Comitato Consultivo Permanente (Art. 34)

CCSA = Commissione Centrale Sportiva Aeronautica

CONI = Comitato Olimpico Nazionale Italiano

CS = Codice Sportivo della FAI

CSO = Commissione Sportiva Operante

CTC = Commissione Temporanea Consultiva (art. 34)

FAI = Fédération Aéronautique Internationale

FIC = Federazione Italiana Cronometristi

NAC = National Airsport Control

RSN = Regolamento Sportivo Nazionale

RSS = Regolamento Sportivo di Specialità

STS = Sezione Tecnica di Specialità

1.4.N **INTERPRETAZIONE DEL RSN**

L'interpretazione del Regolamento Sportivo Nazionale, anche su eventuale proposta della CCSA, è del Consiglio Federale.

1.5.N **ANNO SPORTIVO**

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'AeCI l'anno sportivo coincide con l'anno solare.

CAPITOLO 2

CLASSIFICAZIONI E DEFINIZIONI

Si applicano interamente il Capitolo 2 e l'Allegato A del Codice Sportivo della FAI, con la precisazione che gli apparecchi delle classi O e R costituiscono congiuntamente la specialità del volo da diporto o sportivo (V.D.S.).

CAPITOLO 3

GARE SPORTIVE- DEFINIZIONI E ORGANIZZAZIONE

3.1.N **DEFINIZIONI**

Si applicano, ove pertinenti, le definizioni di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 del Codice Sportivo della FAI.

3.2.N **CATEGORIE DI GARE SPORTIVE- CAMPIONATI ITALIANI**

3.2.1.N Partecipazione

Le gare sportive organizzate dall'AeCI o, previa apposita delega, dagli AeC Locali, possono essere a carattere:

- internazionale (con l'obbligo di piena osservanza del Codice Sportivo della FAI);
- nazionale (con possibilità di partecipazione su invito di concorrenti stranieri);
- interregionale;
- regionale;
- provinciale;
- comunale.

La partecipazione alle gare può essere libera, riservata o ad invito secondo quanto previsto dal regolamento della gara e, comunque, ad esse possono essere invitati atleti di particolare rilevanza sportiva.

In ogni caso tutti i concorrenti devono essere titolari della licenza sportiva FAI rilasciata dall'AeCI (o da un altro NAC nel caso di concorrenti stranieri) in corso di validità.

Campionati italiani

Per ogni anno sportivo vengono assegnati i titoli di Campione Italiano per le varie classi e categorie contemplate nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI con i criteri e modalità previsti nelle stesse Sezioni e nel Calendario Sportivo Nazionale relativo all'anno in questione, secondo quanto deciso dalla CCSA, considerate, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche le possibili relative proposte formulate dalle competenti Sezioni Tecniche di Specialità.

I titoli di Campione Italiano possono essere assegnati in base ai risultati di una gara singola o di più prove, secondo quanto stabilito per ogni anno nel relativo Calendario Sportivo.

Tutte le gare valide per i Campionati Italiani devono essere almeno a carattere nazionale, con partecipazione libera nella fase eliminatoria o di qualificazione, fatti salvi eventuali requisiti generali per la partecipazione a

determinate classi o categorie, che siano stabiliti nelle relative Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI.

3.3.N **CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE**

3.3.1.N Iscrizioni - Termini

Tutte le gare sportive agonistiche, quindi, quelle a carattere internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e comunale, devono essere inserite nel Calendario Sportivo Nazionale.

Le relative domande devono essere trasmesse all'AeCI a cura degli Aero Club Locali responsabili dell'organizzazione, entro il 31 luglio dell'anno che precede le gare stesse, per il successivo esame da parte della CCSA, la quale potrà eventualmente avvalersi della collaborazione delle Sezioni Tecniche di Specialità. Le Sezioni Tecniche di Specialità, entro e non oltre il 5 settembre dell'anno precedente a quello cui il calendario si riferisce, debbono elaborare ed inoltrare alla CCSA eventuali proposte sulla pianificazione del calendario sportivo nazionale di ciascuna specialità le quali debbono contenere tutti gli elementi utili alla identificazione delle competizioni.

Eventuali deroghe al suddetto termine del 31 luglio possono essere concesse dalla CCSA, per giustificati motivi, sentita, se del caso, la competente STS.

Le gare a carattere regionale, provinciale e comunale saranno autorizzate ed inserite nel Calendario Sportivo Nazionale, previa comunicazione trasmessa all'AeCI almeno 45 giorni prima della data della loro effettuazione.

L'approvazione si intenderà automaticamente concessa, salvo comunicazione contraria, quando siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3.3.2.N Domande di iscrizione a Calendario Sportivo Nazionale

Fatti salvi altri eventuali requisiti previsti nelle singole Sezioni di specialità del Regolamento Sportivo Nazionale, le domande di iscrizione a Calendario Sportivo Nazionale devono contenere almeno i seguenti elementi:

- AeC organizzatore;
- data richiesta ed eventuale data di riserva;
- denominazione e carattere (3.2.1.N) della gara;
- località di svolgimento;
- classi e categorie di aeromobili od apparecchi (2.2 CS) ammessi;
- eventuale richiesta di validità ai fini della attribuzione dei titoli di Campione Italiano;
- assicurazione della piena osservanza del RSN (o del CS nel caso di gare a carattere internazionale).

3.3.3.N Approvazione del Calendario Sportivo Nazionale

La CCSA propone al Consiglio Federale per l'espressione del relativo parere il Calendario Sportivo Nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea.

Tutte le domande di iscrizione a Calendario Sportivo Nazionale devono essere trasmesse alla CCSA, entro il 31 luglio, affinché la stessa provveda a redigere uno schema di Calendario Sportivo Nazionale per le rispettive specialità, dopo il necessario coordinamento con gli Enti organizzatori per eventuali spostamenti di data che si rendessero necessari a seguito di possibili sovrapposizioni di gare interessanti la stessa classe o categoria di apparecchi o categorie affini.

Dopo la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'AeCI, il Calendario Sportivo Nazionale diviene efficace e vincolante per tutti gli Enti organizzatori.

Eventuali richieste di spostamento di data delle gare dovranno essere formalmente motivate ed effettuate con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data precedentemente fissata e, comunque, rispetto a quella successivamente proposta, se antecedente a quella inizialmente prevista. Dette richieste saranno valutate dalla CCSA e, solo se ritenute giustificate e tali da non interferire con il regolare svolgimento di altre gare iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale già approvato, proposte, per la successiva eventuale approvazione, al Presidente dell'Aero Club d'Italia, qualora all'uopo preventivamente delegato dall'Assemblea AeCI.

3.3.4.N Attività pre-agonistica

L'AeCI, nell'azione programmatica finalizzata alla ottimizzazione della formazione agonistica dei propri atleti intende disciplinare corsi addestrativi propedeutici all'agonismo.

Nello specifico, gli Aero Club Federati titolari di scuole per il rilascio di titolo aeronautici, presentano oggettivamente le migliori condizioni addestrative e strumentali ideali alla organizzazione dei predetti corsi.

Gli Aero Club Federati che intendano organizzare corsi di preparazione all'agonismo sia teorici che pratici, nel rispetto del Regolamento Sportivo Nazionale e della regolamentazione FAI in vigore, debbono trasmettere per l'approvazione all'AeCI, almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso, le seguenti informazioni :

- programma tecnico dettagliato;
- specialità oggetto del corso;
- nome del direttore, numero e nominativi degli istruttori impiegati, avendo cura che almeno uno di loro abbia esperienza di gare (nazionale o internazionale);
- numero massimo di partecipanti ammessi;

- requisiti minimi che devono essere in possesso dei piloti partecipanti;
- caratteristiche degli equipaggiamenti individuali che dovranno essere utilizzati nell'ambito del corso;
- elenco delle attività teoriche e pratiche (con difficoltà crescente) che saranno svolte;
- criteri per la graduatoria di merito;
- eventuali vincoli e limiti;
- elenco dei comportamenti scorretti che possono comportare l'allontanamento dal corso;

Al termine del corso, l'Aero Club organizzatore dovrà compilare e trasmettere all'AeCI una schematica relazione sul corso svolto, avendo cura di segnalare i piloti che hanno mostrato maggiore predisposizione per l'attività agonistica.

3.3.5.N Infrazioni disciplinari

La CCSA, ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Federale è competente a giudicare in primo grado su infrazioni meramente tecniche previste dal Codice Sportivo della FAI e dal Regolamento Sportivo Nazionale rilevate durante lo svolgimento di manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali che si svolgono sia in Italia che all'estero.

La CCSA dispone l'applicazione di penalità e sanzioni disciplinari, previste dal Codice di Giustizia Federale dell'AeCI e dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI, quali:

- a) provvedimenti di sospensione a carico di atleti con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI per il periodo stabilito;
- b) provvedimenti di sospensione a carico di commissari sportivi o altri ufficiali con conseguente ritiro della relativa tessera per il periodo stabilito;
- c) provvedimenti a carico di enti organizzatori di eventi sportivi per inosservanza delle norme del Codice Sportivo FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale o di altre norme diramate ufficialmente dall'AeCI;
- d) provvedimenti di esclusione a carico di enti organizzatori di eventi sportivi per infrazioni di cui al precedente punto c) che rivestano particolare gravità, nonché ogni altro provvedimento che sia conforme al codice Sportivo FAI ed al Regolamento Sportivo Nazionale.

La CCSA è, altresì, competente a giudicare in primo grado su infrazioni meramente tecniche previste dal Codice Sportivo della FAI e dal Regolamento Sportivo Nazionale rilevate durante lo svolgimento di manifestazioni sportive interregionali, provinciali e comunali che si svolgono in Italia.

Avverso le decisioni della CCSA è ammesso ricorso alla Commissione di disciplina d'Appello.

Sono sanzionati gli enti organizzatori di eventi sportivi, inoltre, che omettano di organizzare le gare iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale, o che effettuino delle varianti non autorizzate agli elementi riportati nello stesso

Calendario, in base alle relative domande di iscrizione (3 3 2 N), secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 5.

Gli Enti organizzatori, gli atleti, il personale tecnico e direttivo impiegato nella gara sono tenuti, altresì, ai doveri di lealtà, correttezza e probità in base ai principi ed alle prassi riconosciute.

Non è consentito rilasciare affermazioni o diffondere comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il prestigio, l'onorabilità e la reputazione dell'Aero Club d'Italia.

Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.

Coloro che, in particolare, nell'esercizio dello sport non osservano i principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, violando le norme del regolamento dello sport, o dei regolamenti di gara, o tenendo contegno sportivo scorretto nel corso di attività sportiva sono soggetti a giudizio federale.

L'ignoranza dello Statuto, delle norme federali, dei codici e dei regolamenti sportivi, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e delle norme contenute nel presente codice non può essere invocata a nessun effetto.

3.4.N **REGOLAMENTI**

I regolamenti delle singole gare iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale devono essere conformi a tutte le norme contenute:

- nel Regolamento Sportivo Nazionale,
- nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI,
- nel Codice Sportivo della FAI, qualora si tratti di gare a carattere internazionale,

salvo casi particolari debitamente autorizzati dalla CCSA.

I regolamenti delle singole gare devono contenere almeno i seguenti elementi:

- AeC Locale che organizza,;
- denominazione della gara e sua categoria (3.2.1.N);
- classi e categorie di aeromobili e/o apparecchi (2.2 C.S) ammessi;
- eventuale validità per titoli o selezioni; località di svolgimento e data; eventuale Comitato Promotore; eventuale Comitato d'Onore;
- elenco dei vincitori delle precedenti edizioni (albo d'oro);
- Comitato Organizzatore o nominativo del Responsabile dell'organizzazione;
- nominativo del Direttore di gara e dell'eventuale Segretario;

- composizione della Commissione Sportiva Operante (CSO) o, laddove non sia costituita, numero e possibilmente nominativi degli Ufficiali;
- eventuali limitazioni di partecipazione, norme e documenti necessari;
- quote di iscrizione, loro termine e modalità, modello della scheda di iscrizione; criteri per la compilazione delle classifiche individuali ed eventualmente a squadre (non in contrasto con il presente Regolamento);
- norme disciplinari (non in contrasto con il paragrafo 5.2.N);
- norme per eventuali reclami (non in contrasto con il paragrafo 5.4.N);
- responsabilità;
- premi e modalità di premiazione;
- norme logistiche;
- programma di gara, con orari e modalità di svolgimento delle prove e degli eventuali briefing;
- dichiarazione di conformità al Regolamento Sportivo Nazionale e rinvio ad esso per tutto quanto non contemplato nel regolamento della gara;
- eventuali norme tecniche e sportive particolari, qualora si tratti di categorie sperimentali non contemplate dal Regolamento, oppure norme integrative, non in contrasto con lo stesso;
- dichiarazione che l'assegnazione dei premi si intende a titolo provvisorio, fino all'avvenuta omologazione della gara da parte della CCSA con l'obbligo di restituzione nel caso di rettifiche alla classifica;
- norme per l'identificazione degli aeromobili od apparecchi;
- indicazioni di eventuali soggetti che intendono sostenere la gara, per la necessaria preventiva autorizzazione;
- indicazioni di loghi da esporre durante la gara per la preventiva autorizzazione;

3.5.N **APPRONTAMENTO ED EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI**

Ciascuna Sezione Tecnica di Specialità, entro il 31 dicembre di ogni anno, propone alla CCSA per l'approvazione il regolamento sportivo della propria Specialità (RSS).

Ciascun AeCL organizzatore predispone, invece, il regolamento di ciascuna gara iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale.

La bozza del regolamento di gara deve essere inviata dall'AeCL all'AeCI almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della gara, per l'approvazione da parte della CCSA, approvazione che si intende accordata quando siano trascorsi 25 giorni dalla data di ricevimento.

Dopo l'approvazione da parte della CCSA, il regolamento deve essere emanato dall'AeCL organizzatore ed inviato a tutti gli AeCL almeno 30 giorni prima della data della gara.

All'atto della gara, il regolamento deve essere distribuito a tutti i partecipanti ed agli Ufficiali, ovvero affisso in apposito albo accessibile a tutti. Inoltre deve essere garantita l'osservanza di eventuali norme particolari stabilite nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI.

L'emanazione di regolamenti non conformi al RSN, o non autorizzati, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del o dei responsabili, secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 5.

3.6.N **COMITATO ORGANIZZATORE**

Per le gare sportive di maggiore importanza è raccomandata la costituzione di un Comitato Organizzatore.

3.6.1.N Per le gare organizzate dagli Ae.C.L, compete agli stessi nominare l'eventuale Comitato Organizzatore costituito dalle persone direttamente responsabili dell'operato dell'Ae.C.L interessato.

3.6.2.N Il Comitato Organizzatore deve essere composto almeno da:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Addetto alla logistica;
- un Addetto alle pubbliche relazioni;
- un Addetto al collegamento con gli Ufficiali.

3.6.3.N I componenti il Comitato Organizzatore non possono svolgere gli incarichi di membro della Commissione Sportiva Operante o del Collegio dei Giudici, mentre possono esercitare ogni altra funzione prevista nel successivo Capitolo 4.

3.6.4.N L'AeCL organizzatore è responsabile del regolare svolgimento sportivo della gara, secondo quanto previsto nel relativo regolamento, ed ha la facoltà di adottare ogni ulteriore decisione che si renda necessaria a tal fine.

Peraltro ogni decisione che sia tale da incidere sull'andamento sportivo della gara dovrà essere presa d'intesa con la Commissione Sportiva Operante - se costituita - o con il Direttore di gara, o demandata ai medesimi. Resta comunque compito dell'AeCL Organizzatore assicurare l'esecutività di tali decisioni.

3.6.5.N L'AeCL organizzatore deve curare l'applicazione delle norme di sicurezza di carattere generale e di quelle previste nelle singole Sezioni del Codice Sportivo della FAI e del presente Regolamento, o in apposite disposizioni emanate dall'Ae.C.I, con la facoltà di adottare ogni altro provvedimento che ritenga necessario od opportuno, per garantire la sicurezza dei voli e l'incolumità dei concorrenti e degli spettatori.

Qualora tali provvedimenti siano tali da incidere sull'andamento sportivo della gara, al riguardo dovranno essere sentiti la Commissione Sportiva Operante e/o il Direttore di gara.

3.6.6.N Ogni decisione dell'AeCL organizzatore o della Commissione Sportiva Operante o del Direttore di gara, che sia integrativa o interpretativa del regolamento della gara, deve essere prontamente portata a conoscenza di tutti i concorrenti, mediante comunicati affissi in apposito albo o distribuiti in occasione di apposite riunioni (briefing), eventualmente riservate ai soli capi squadra.

Parimenti, devono essere tempestivamente resi noti gli elenchi dei concorrenti, gli organici dell'AeCL organizzatore e della Commissione Sportiva Operante ove costituita, e degli Ufficiali, le disposizioni logistiche, gli elenchi dei risultati, le classifiche parziali e finali, con le modalità eventualmente previste nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI.

3.7.N **ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE INTERNAZIONALI**

3.7.1.N La nomina e l'iscrizione di concorrenti singoli, di squadre nazionali e dei relativi capisquadra a Campionati del Mondo, Campionati Continentali ed altre gare sportive internazionali di 1^a categoria (3.5.1 CS) a partecipazione limitata sono di esclusiva competenza, anche per l'impiego delle relative risorse finanziarie, del Consiglio Federale.

3.7.2.N Il Consiglio Federale fissa i criteri, su proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, per la determinazione della composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline;

Le iscrizioni a gare sportive internazionali di 2^a categoria (3.5.2 CS) libere, che si svolgono in territorio estero, possono essere effettuate direttamente dai concorrenti italiani, con contestuale comunicazione all'AeCI ed alla competente Sezione Tecnica di Specialità, se il relativo regolamento lo consente, con l'osservanza delle norme in esso previste e di quelle contenute nei paragrafi 3.11, 3.12 e 3.13 del Codice Sportivo FAI ed eventualmente nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI.

3.7.3.N Le iscrizioni a gare sportive internazionali che si svolgono in territorio italiano possono essere effettuate direttamente dai concorrenti interessati italiani ed esteri, se il relativo regolamento lo consente. Peraltro, qualora si tratti di gara di 1^a, categoria si rende applicabile l'articolo 3.7.1.N.

3.7.4.N In ogni caso sono applicabili le norme di cui al paragrafo 3.11 del Codice Sportivo FAI.

3.8.N **ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE NAZIONALI, INTERREGIONALI, REGIONALI E LOCALI**

Debbono essere effettuate direttamente dall'AeCL organizzatore, con l'osservanza dei termini e modalità prescritte dai relativi regolamenti e previo versamento della quota stabilita. In ogni caso saranno applicabili le norme di cui al paragrafo 3.11 del Codice Sportivo della FAI.

3.9.N **IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI AEROMOBILI ED APPARECCHI**

Gli aeromobili ed apparecchi (paragrafo 2.2 Codice Sportivo della FAI) che possono essere utilizzati in una gara sportiva devono essere controllati, a cura degli Ufficiali addetti, per verificarne la rispondenza alle norme del Codice Sportivo della FAI e del presente regolamento, nonché a quelle eventualmente previste dal regolamento della gara, secondo le modalità stabilite dalle sezioni di specialità.

Gli stessi aeromobili ed apparecchi possono essere identificati con il relativo numero di gara, che può corrispondere - se previsto - al numero della licenza sportiva del concorrente, oppure essere attribuito dall'AeCL organizzatore, secondo quanto previsto dalle sezioni di specialità del presente Regolamento e dal regolamento della gara.

I numeri fissi di gara sono invece assegnati, dietro richiesta dei concorrenti, dall'AeCI (CCSA) e dietro pagamento della tassa annuale di Euro 7 (sette).

3.10.N **RISULTATI DI UNA GARA SPORTIVA**

3.10.1.N I risultati delle gare sportive a carattere nazionale o inferiore, nonché quelli delle gare internazionali che si svolgono in territorio italiano e per le quali non sia stata costituita una Giuria Internazionale (4.3.2 CS), saranno considerati definitivi solo dopo l'omologazione delle stesse da parte della CCSA. A tale requisito può essere prevista la deroga per le gare di minore importanza sportiva, secondo le norme stabilite nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI.

3.10.2.N Le classifiche emanate dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, fino ad avvenuta omologazione della gara, si intendono provvisorie, come pure l'assegnazione dei premi di qualsiasi natura. I concorrenti sono tenuti ad osservare le eventuali modifiche accertate prima dell'omologazione o in sede di omologazione stessa ed a restituire i premi ricevuti cui non avessero diritto.

3.10.3.N Per la classifica a squadre, nel caso di riscontrata ed accertata positività di uno degli atleti al controllo antidoping- effettuato in base alla normativa vigente, la squadra di appartenenza dello stesso non concorrerà alla composizione della classifica.

3.10.4.N Dossier di omologazione

Entro 15 giorni dalla conclusione di una gara sportiva iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale, l'AeCL, deve trasmettere alla CCSA il dossier di omologazione comprendente:

- a) regolamento completo, con copia di ogni comunicazione ufficiale distribuita o portata a conoscenza dei concorrenti;
- a) classifiche complete, con i risultati delle varie prove, sottoscritte dal Presidente della Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara,

- secondo quanto previsto nelle Sezioni di specialità del presente Regolamento Sportivo Nazionale;
- b) dichiarazione da parte dell'AeCL che i premi indicati nel regolamento sono stati effettivamente distribuiti;
 - c) dichiarazione che la gara ha avuto regolare svolgimento sportivo, sottoscritta dal Presidente della Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, con allegate copie degli eventuali reclami presentati dai concorrenti e delle decisioni prese dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara al riguardo, nonché delle penalità dagli stessi comminate;
 - d) dichiarazione che la gara ha avuto regolare svolgimento organizzativo, conformemente al relativo regolamento, sottoscritto dal Presidente dell'AeCL;
 - e) ogni altro documento che sia richiesto nelle Sezioni di specialità del Regolamento Sportivo Nazionale o che sia ritenuto utile ai fini dell'omologazione, o che venga richiesto dalla CCSA agli stessi fini;
 - f) l'elenco dei componenti le squadre partecipanti.

3.10.5.N Contributi alle gare sportive

Gli eventuali contributi finanziari dell'AeCI alle gare iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale verranno assegnati solo ad omologazione avvenuta. La loro erogazione può essere annullata qualora l'AeCL, non abbiano ottemperato a quanto previsto dal precedente art. 3.10.4.N o ad altri adempimenti richiesti dall'AeCI.

3.11.N **RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI**

Le classifiche dei Campionati Italiani devono essere omologate dalla CCSA, prima di divenire ufficiali. I concorrenti con licenza FAI scaduta alla data della gara saranno automaticamente esclusi dalla classifica. L'AeCL organizzatore ed il direttore di gara che ammette a partecipare alla gara un atleta privo della tessera FAI sarà soggetto a sanzioni disciplinari.

CAPITOLO 4

CONTROLLO DELLE GARE SPORTIVE E DEI PRIMATI

4.1.N **GENERALITÀ**

4.1.1.N Giudici Sportivi

La CCSA riconosce le seguenti categorie di Giudici Sportivi:

- a) Giudici Sportivi di specialità (volo a motore, volo a vela, acrobazia area, aerostatica, aeromodellismo, paracadutismo, volo da diporto o sportivo ed eventuali altre specialità);
- b) Giudici Sportivi supplenti (con validità limitata alla specifica gara).

4.1.2.N Nomina dei Giudici Sportivi

La nomina di Giudice Sportivo di specialità viene conferita dal Consiglio Federale previa effettuazione di un apposito corso istituito e/o autorizzato sempre dal Consiglio Federale. Nelle gare sportive per le quali essi sono designati quali Ufficiali, ad essi spetta curare l'applicazione delle disposizioni del Codice Sportivo della FAI e del presente Regolamento Sportivo Nazionale, del regolamento della gara e di ogni altra disposizione applicabile emanata dall'AeCI. Nel sottoscrivere qualsiasi documento ufficiale, essi sono tenuti a dettagliare le proprie generalità ed il numero della tessera di riconoscimento. Per la nomina dei Giudici Sportivi supplenti vedasi il successivo articolo 4.2.3.N.

4.1.3.N Tessera di Giudice Sportivo

La tessera di Giudice Sportivo dall'AeCI, è valida per la durata dell'anno solare per il quale è stata rilasciata. Essa viene rinnovata dall'AeCI, su richiesta dell'interessato tramite l'AeCL di cui risulta socio, salvo che non sia intervenuta la decisione di revoca da parte della CCSA o da parte del competente AeCL.

La tessera suddetta non viene rilasciata ai Giudici Sportivi supplenti.

4.2.N **UFFICIALI**

La CCSA riconosce le seguenti categorie di Ufficiali:

- b) Direttore di gara;
- c) Presidente e membri della Commissione Sportiva Operante CSO;
- d) Segretario di gara, ove previsto;
- e) Osservatori Ufficiali (Giudici Sportivi di specialità o supplenti);
- f) Giudici (per le gare di cui all'art. 4.3.3.1 del CS);
- g) Cronometristi

- h) Il Direttore di gara, il Presidente, i membri della Commissione Sportiva Operante CSO e i Giudici devono essere in possesso della tessera di Giudice Sportivo rilasciata dall'Aero Club d'Italia.

L'AeCL che organizza una gara sportiva deve assicurare la nomina e l'operatività degli Ufficiali necessari, secondo quanto appresso previsto.

4.2.1.N Direttore di gara

Il Direttore di gara è proposto dall'AeCL nel regolamento di gara e confermato dalla CCSA almeno 30 giorni prima dell'evento. Il Direttore di gara, così come proposto nel regolamento, si intende confermato, per effetto dell'istituto del silenzio assenso, qualora a 15 giorni prima dell'evento, la CCSA non si sia ancora espressa al riguardo. Ad esso spettano i compiti previsti nel paragrafo 4.3.4.1 del CS.

4.2.2.N Commissione Sportiva Operante (CSO)

Salvo il caso delle gare sportive internazionali, per le quali sia stata costituita una Giuria Internazionale (parag. 4.3.2 CS), le gare sportive di maggiore importanza devono svolgersi sotto il controllo di una Commissione Sportiva Operante, costituita da almeno tre membri, fra i quali deve essere nominato un Presidente. La nomina della Commissione Sportiva Operante CSO è di competenza dell'AeCL e deve risultare dal regolamento di gara.

E' raccomandato che i membri della Commissione Sportiva Operante CSO non appartengano tutti allo stesso AeCL. Oltre ai compiti previsti nel paragrafo 4.2. del Codice Sportivo della FAI, la Commissione Sportiva Operante CSO deve:

- a) dirimere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del Regolamento Sportivo Nazionale e del Regolamento della gara, adottando le relative decisioni;
- b) prendere le necessarie decisioni per i casi non espressamente contemplati dai Regolamenti suddetti;
- c) prendere decisioni in prima istanza su eventuali reclami non accolti dal direttore di gara, con le modalità previste nel Capitolo 5;
- d) svolgere ogni altro compito che sia previsto nelle Sezioni di specialità del R.S.N.

Per le gare di minore importanza, per le quali non sia stata costituita la Commissione Sportiva Operante CSO, gli stessi compiti devono essere assolti dal Direttore di Gara, assistito da due Giudici Sportivi (in possesso della tessera di Giudice Sportivo) operanti quali Ufficiali tecnici per la gara.

4.2.3.N Osservatori Ufficiali e Giudici

Gli Osservatori Ufficiali e/o i Giudici vengono proposti dall'AeCL, attraverso il regolamento di gara, alla CCSA per l'approvazione, in numero sufficiente per assicurare il regolare svolgimento operativo e sportivo della gara, secondo quanto previsto dai paragrafi 4.2 del CS e dalle Sezioni di specialità dello

stesso Codice Sportivo della FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale. Qualora non sia possibile reperire un numero sufficiente di persone in possesso della tessera di Giudice Sportivo, l'AeCL organizzatore può procedere alla nomina di Giudici sportivi supplenti, con validità limitata alla durata della gara, i cui nominativi, se già non indicati nel regolamento, devono essere portati a conoscenza di tutti i concorrenti.

4.3.N COLLEGIO DEI GIUDICI

Per le gare di cui all'art. 4.4. e 4.5. del Codice Sportivo della FAI è necessaria la presenza di un Collegio di Giudici, per lo svolgimento dei compiti previsti nelle Sezioni di specialità del medesimo Codice Sportivo della FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale. E' raccomandato che i membri del Collegio dei Giudici non appartengano tutti allo stesso AeCL.

Per le gare valedoli quali prove di un Campionato Italiano in prove multiple possono essere costituiti, per ciascuna classe e categoria interessata, Collegi di Giudici fissi, per ciascun anno, la cui nomina e composizione sono di competenza della CCSA, che si può avvalere del supporto delle competenti STS.

4.4.N CRONOMETRISTI

Se necessario, è raccomandato che il compito di cronometrare le prestazioni nelle gare sportive sia affidato a cronometristi ufficiali della FIC, i quali dovranno attenersi alle norme previste nelle singole Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale ed operare in abbinamento con un Giudice Sportivo a ciò preposto.

4.5.N COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA PER L'ANTIDOPING

Valgono le NORME SPORTIVE ANTIDOPING 2013 del CONI con gli eventuali, successivi aggiornamenti.

CAPITOLO 5

LAGNANZE – PENALITÀ – SQUALIFICHE – RECLAMI

5.1.N **LAGNANZE**

Si applica il paragrafo 5.1 del CS.

5.2.N **PENALITA' E SQUALIFICHE**

Secondo le modalità previste nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale e con l'osservanza dei criteri di massima contemplati nel paragrafo 5.2 del Codice Sportivo della FAI, il Direttore di gara può infliggere ai concorrenti penalità, consistenti in:

- detrazione di punti,
- cambiamento dell'ordine di classifica,
- annullamento di una prova,
- squalifica dalla gara,

nei casi di infrazioni od inosservanza del Codice Sportivo della FAI, del Regolamento Sportivo Nazionale, del regolamento della gara e di altre norme particolari.

In particolare la squalifica deve essere comminata nel caso di:

- a) uso di aeromobili od apparecchi (2.2 CS) non rispondenti alle prescrizioni del CS e del RSN;
- b) uso di aeromobili od apparecchi o parti di essi non preventivamente identificati e controllati, come previsto all'art. 3.9.N;
- c) danneggiamento volontario di aeromobili od apparecchi di altri concorrenti;
- d) intralcio deliberato del regolare svolgimento della gara;
- e) gravi atti di indisciplina sportiva, con particolare riguardo a comportamento scorretto nei confronti di altri concorrenti o di Ufficiali della gara.

Il concorrente squalificato non potrà richiedere il rimborso della quota di iscrizione e non avrà diritto all'assegnazione di alcun premio.

Ogni penalità inflitta nel corso di una gara sportiva ai sensi del presente articolo, con la relativa motivazione dettagliata, deve essere portata a conoscenza di tutti i concorrenti ed evidenziata nel dossier di omologazione della gara stessa, con il parere della Commissione Sportiva Operante o del Direttore di gara circa l'applicazione di eventuali ulteriori penalità.

5.3.N **CCSA ORGANO DI DISCIPLINA**

5.3.1.N PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CCSA

La CCSA, su denuncia di un Ufficiale di gara, o d'ufficio qualora sia venuto a conoscenza di violazioni di propria competenza, compie indagini preliminari e, in base alle loro conclusioni, formula il capo d'imputazione con conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure provvede all'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostegno dell'accusa in giudizio.

Ai sensi dell'art. 12 del Codice di Giustizia Federale dell'AeCI, le infrazioni si prescrivono in due anni. Le infrazioni per illecito sportivo o frode sportiva, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono dopo otto anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Le violazioni, da parte degli atleti di cui all'art. 5.3., dei doveri disciplinati dal presente regolamento sportivo nazionale, secondo la gravità dell'infrazione, sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- a) avvertimento-diffida;
- b) sospensione della tessera FAI fino ad un mese;
- c) sospensione della tessera FAI fino a due anni;
- d) sospensione della tessera FAI fino a cinque anni;

La CCSA non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'atleta se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi non oltre trenta giorni da quando lo stesso organo di giustizia è venuto a conoscenza del fatto.

La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla convocazione per la difesa del soggetto, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

Al soggetto o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

La durata del processo sportivo non può essere superiore a trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso.

Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il Presidente della CCSA può fissare una proroga motivata.

La CCSA, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal soggetto, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel presente articolo. L'entità della sanzione viene determinata nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza.

Quando la CCSA ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

I provvedimenti disciplinari non sollevano il soggetto dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

All'atto della notifica del provvedimento, lo sportivo colpito deve immediatamente rimettere la propria Licenza Sportiva all'AeCI, ferma restando la facoltà di ricorso alla Commissione di Disciplina d'Appello. Ogni ritardo nella rimessa della Licenza Sportiva sarà aggiunto al periodo della sospensione. Durante tale periodo lo sportivo sospeso non potrà partecipare ad alcuna gara, né effettuare tentativi di primato.

5.4.N **RECLAMI**

Si applicano gli articoli 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 del Codice Sportivo della FAI.

Qualsiasi reclamo deve essere redatto per iscritto e presentato dal concorrente o dal suo caposquadra al Direttore di gara o ad un membro della Commissione Sportiva Operante, se costituita, accompagnato dalla cauzione prevista nel regolamento della gara o nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI.

5.4.1.N TEMPO LIMITE PER I RECLAMI

Salvo diversa prescrizione contenuta nel Regolamento della gara, i reclami devono essere presentati entro i seguenti limiti di tempo:

- a) se riguardanti il periodo antecedente l'inizio della gara (contro la validità di un'iscrizione, sull'idoneità dei concorrenti, sul regolamento e campo di gara, sui controlli, sui giudici o commissari sportivi, ecc.), prima dell'inizio delle prove;
- b) se riguardanti il periodo di svolgimento della gara (contro una decisione degli Ufficiali, in relazione ad un errore o irregolarità commessi da un altro concorrente o caposquadra, ecc.), al più presto, e comunque non oltre mezz'ora dalla chiusura delle prove, o prima della comunicazione delle classifiche, se precedente;
- i. se riguardanti il periodo susseguente alla comunicazione delle classifiche, entro quindici giorni dalla stessa o nei termini previsti dai regolamenti delle singole specialità, direttamente alla CCSA con copia all'AeCL.

Per motivi dettagliatamente giustificati (quale ad esempio il rifiuto di accettazione di un reclamo presentato conformemente alle precedenti disposizioni), entro lo stesso termine possono essere presentati alla CCSA anche reclami relativi ai precedenti punti a) e b).

5.5.N **ESAME DEI RECLAMI**

Tutti i reclami di cui ai punti a) e b) dell'articolo 5.4.1.N devono essere prontamente, e comunque prima della comunicazione delle classifiche, esaminati dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, assistito da due Commissari Sportivi, i quali, svolte le opportune indagini e sentite tutte le persone che ritengano in grado di fornire elementi utili per chiarire la questione oggetto del reclamo, devono adottare le decisioni ed i provvedimenti del caso, che devono essere prontamente comunicati al reclamante, nonché a tutti i concorrenti, qualora comportino una modifica dei

risultati già pubblicati. In caso di accettazione del reclamo deve provvedersi immediatamente al rimborso della relativa cauzione.

Copie di ogni reclamo presentato e delle relative decisioni adottate devono essere allegate al dossier di omologazione della gara, affinché la CCSA possa avallare l'operato della Commissione Sportiva Operante o del Direttore di Gara o, se lo ritiene opportuno, adottare altri provvedimenti, dopo eventuali ulteriori indagini.

I concorrenti hanno, comunque, la facoltà di presentare appello scritto alla CCSA entro 15 giorni dal termine della gara. Non saranno presi in considerazione reclami ed appelli che non siano firmati dal concorrente interessato o dal capo squadra, ove esistente, anche se trasmessi dall'AeCL di appartenenza.

Nelle gare sportive internazionali, per le quali sia stata costituita una Giuria Internazionale, ad essa spetta l'esame di ogni reclamo, secondo le norme del paragrafo 5.5 del Codice Sportivo della FAI.

Restano comunque salve eventuali norme particolari previste nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale.

CAPITOLO 6

PRIMATI NAZIONALI

6.1.N DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

6.1.1.N L'AeCI riconosce come primati nazionali, per le varie classi e categorie, gli stessi riconosciuti dalla FAI e previsti e regolamentati nelle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale. I primati nazionali possono essere attribuiti solo a cittadini o residenti italiani in possesso di una Licenza Sportiva FAI rilasciata dall'AeCI e alla presenza di Giudici della competente specialità sportiva. Per i primati nazionali non ancora stabiliti possono essere previste, nelle Sezioni di specialità del Regolamento Sportivo Nazionale, delle prestazioni minime per ottenerne l'omologazione.

6.1.2.N Sono parimenti riconosciute come primati nazionali assoluti le migliori prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6.2 del Codice Sportivo della FAI.

6.1.3.N Sono applicabili tutte le norme del Capitolo 6 del Codice Sportivo della FAI, restando inteso che la competenza a certificare un primato compete all'AeCI sotto il cui patrocinio e controllo si è verificato il tentativo, salvo per i primati ottenuti all'estero.

6.2.N CLASSIFICAZIONE DEI PRIMATI

Si applicano le norme del Codice Sportivo della FAI.

6.3.N PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO DEI PRIMATI

Si applicano le prescrizioni generali del Capitolo 6 del Codice Sportivo della FAI.

6.3.1.N I compiti assegnati dal Codice Sportivo della FAI ai NAC sono invece attribuiti all'AeCL sotto il cui patrocinio e controllo si effettua il tentativo, per l'intero percorso che si svolge sul territorio nazionale.

6.3.2.N Per i tentativi di primato effettuati al di fuori del territorio nazionale si applicano gli articoli 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3 del Codice Sportivo della FAI.

6.3.3.N I primati nazionali possono essere stabiliti anche nel corso di una gara sportiva, sotto il controllo dei suoi Ufficiali, purché siano rispettate le prescrizioni che seguono.

6.4.N COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI PRIMATI NAZIONALI

Tutti i tentativi suscettibili di stabilire un primato nazionale devono essere comunicati all'AeCI, per telegramma o per posta certificata (pec), sette giorni

prima dalla loro realizzazione. Nel caso di tentativi suscettibili di stabilire un primato del mondo, il termine suddetto è ridotto a quattro giorni. Sono esclusi da questa limitazione i tentativi di record del volo a vela, del volo da diporto o sportivo privo di motore e dell'aerostatica.

6.5.N **OMOLOGAZIONE DEI PRIMATI NAZIONALI**

6.5.1.N L'omologazione dei primati nazionali è di competenza della CCSA che, qualora ne riscontri la possibilità di omologazione come primato del mondo, provvederà a trasmettere alla FAI la relativa domanda e dossier, come previsto dal paragrafo 6.8 del Codice Sportivo della FAI.

6.5.2.N Dossier di primato nazionale

Ogni primato nazionale da sottoporre all'omologazione della CCSA dovrà formare oggetto di un dossier conforme alle prescrizioni del paragrafo 6.8.3 del Codice Sportivo della FAI (leggasi "AeCL" anziché "NAC"), che dovrà essere trasmesso all'AeCI entro 30 giorni dall'effettuazione del tentativo. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere accordate solo se ritenute giustificate.

6.6.N **PUBBLICAZIONE DEI PRIMATI NAZIONALI**

6.6.1.N I primati nazionali omologati dalla CCSA saranno portati a conoscenza degli AeCL mediante comunicati ufficiali dell'AeCI.

6.6.2.N Reclami

Eventuali reclami contro l'omologazione di un primato nazionale dovranno essere inviati dagli sportivi interessati, per il tramite dell'AeCL di appartenenza, entro 30 giorni dalla data del relativo comunicato, alla CCSA, che adotterà in via definitiva le decisioni del caso, con facoltà di richiedere informazioni suppletive sia all'AeCL, che ha inoltrato il dossier, sia al reclamante.

CAPITOLO 7

REQUISITI DI MISURAZIONE

Si applica interamente il Capitolo 7 del Codice Sportivo della FAI. Non è consentito l'uso di unità di misure diverse da quelle riportate all'art. 7.1.

CAPITOLO 8

LICENZE SPORTIVE

8.1.N LICENZA SPORTIVA DELLA FAI

Si applica l'art. 8.1.2 del Codice Sportivo della FAI. Il possesso della licenza sportiva è richiesto anche per la partecipazione a gare sportive a livello comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale e per eseguire un tentativo di primato nazionale.

Rilascio delle licenze sportive

Le licenze sportive della FAI vengono rilasciate dal Presidente dell'AeCI, secondo le modalità previste dal paragrafo 8.1.3 del Codice Sportivo della FAI, agli sportivi che sono soci di un AeCL.

Le richieste di rilascio devono essere inoltrate tramite l'AeCL di appartenenza, accompagnate dall'importo della relativa tassa stabilita per ciascun anno, con le modalità stabilite dell'AeCI. In ogni caso le richieste devono pervenire almeno 10 giorni prima della data della gara cui il titolare della licenza intende partecipare, o del tentativo di primato che lo stesso intende effettuare.

8.1.1.N Modello della licenza sportiva

Le licenze sportive FAI rilasciate dall'AeCI sono conformi al modello previsto nel paragrafo 8.1.7 del Codice Sportivo della FAI, con l'applicazione delle norme di cui al paragrafo 8.1.4.

8.1.2.N Validità delle licenze sportive e rinnovi

Le licenze sportive FAI rilasciate dall'AeCI sono valide per l'anno solare in cui vengono rilasciate. Sono applicabili gli articoli 8.1.5.1 e 8.1.5.2 del Codice Sportivo della FAI. Le licenze sportive possono essere rinnovate annualmente, con le modalità stabilite dall'AeCI.

8.1.3.N Ritiro della licenza

Le licenze sportive rilasciate dall'AeCI possono essere da esso ritirate, secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Il ritiro della licenza sportiva FAI può essere disposto dalla CCSA anche a carico di persone che ne siano titolari e che nel corso di gare sportive, cui abbiano assistito in veste di aiutanti o accompagnatori di concorrenti o spettatori, si siano rese responsabili di comportamento scorretto nei confronti di concorrenti o di Ufficiali della gara, quando il fatto sia stato segnalato dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di Gara e sia debitamente suffragato da adeguate testimonianze.

8.2.N **CERTIFICATI DI MERITO**

L'AeCI rilascia attestati, licenze, insegne ed altri certificati contemplati nelle Sezioni di specialità del Regolamento Sportivo Nazionale, con le modalità stabilite dall'AeCI stesso.

CAPITOLO 9

APPELLI E SANZIONI

9.1.N RECLAMI DI COMPETENZA DELLA CCSA ED APPELLI

La CCSA prenderà prontamente in esame i reclami che le pervengono ai sensi dell'art. 5.4.1.N comma c), nonché gli appelli presentati ai sensi dell'art. 5.5.N, ed adotterà i provvedimenti del caso, con facoltà di modificare le decisioni prese dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, senza obbligo di fornire ulteriori informazioni. Qualora la CCSA riscontri la sussistenza di responsabilità a carico dell'AeCL organizzatore o degli Ufficiali della gara in questione, può deliberare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel successivo paragrafo 9.2.N.

9.2.N SANZIONI DISCIPLINARI

La CCSA, nell'ambito di eventuali norme stabilite dalle Sezioni di specialità del Codice Sportivo della FAI, ha l'autorità di decidere l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.

9.2.1.N Sospensione di Ufficiali

Può essere adottata, per un periodo da stabilire, a carico di Commissari sportivi od altri Ufficiali, che non abbiano ottemperato ai loro compiti nel corso di gare sportive, abbiano preso decisione ingiuste od errate od abbiano dimostrato scarsa conoscenza del Codice Sportivo della FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale. La sospensione comporta il ritiro della tessera di Commissario/Giudice Sportivo per il periodo relativo o, se non rilasciata, il divieto di rivestire altri incarichi di Ufficiale per lo stesso periodo.

9.2.2.N Ammende

Possono essere inflitte a carico degli AeCL organizzatori di gare sportive, in caso di inosservanza delle norme del Codice Sportivo della FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale, del regolamento della gara o di altre norme diramate ufficialmente dall'AeCI. L'entità dell'ammenda, e le relative norme di versamento, se non previste nelle Sezioni di specialità del Regolamento Sportivo Nazionale, vengono stabilite dalla CCSA.

9.2.3.N Esclusione

Può essere inflitta, per un periodo da stabilire, a carico degli AeCL organizzatori di gare sportive, per infrazioni che rivestano particolare gravità. L'esclusione comporta il divieto di organizzare altre gare sportive di ogni genere, o limitatamente alla classe o categoria relativa alla gara nel corso della quale si è verificata l'infrazione, secondo quanto disposto al riguardo dalla CCSA.

9.3.N **CARATTERE DEFINITIVO DELLE DECISIONI DELLA CCSA**

Ogni decisione della CCSA in materia di reclami, appelli, penalità e sanzioni disciplinari ha carattere definitivo per gli interessati, salvo la facoltà di ricorso alla Commissione di Disciplina d'Appello.

CAPITOLO 10

MODIFICHE

10.1.N MODIFICHE AL RSN ED AL CS

La CCSA cura l'aggiornamento del Regolamento Sportivo Nazionale, sulla base di eventuali variazioni al Codice Sportivo della FAI, eventualmente considerando, per le Sezioni di specialità del Regolamento Sportivo Nazionale, le possibili proposte delle competenti Sezioni Tecniche di Specialità o, per le specialità per le quali non sia ancora costituita una Sezione Tecnica di Specialità, della Commissioni Tecniche Temporanee, a tal fine eventualmente costituita ed operante. La CCSA stabilisce la data di decorrenza di ogni variazione al Regolamento Sportivo Nazionale.

Le Sezioni Tecniche di Specialità e le Commissioni Tecniche Temporanee possono proporre alla CCSA ogni modifica alle rispettive Sezioni del Regolamento Sportivo Nazionale risultante da modifiche adottate dalla FAI alle corrispondenti Sezioni del Codice Sportivo della FAI.

Tali modifiche devono comunque essere riportate nel Regolamento Sportivo Nazionale, con specifica annotazione, anche quando non se ne preveda l'applicazione all'attività sportiva nazionale.

Ogni modifica apportata al Regolamento Sportivo Nazionale, sarà resa nota mediante appositi Comunicati Ufficiali indirizzati a tutti gli AeCL, i quali sono tenuti a portarli a conoscenza di tutti i Soci interessati, finché non si sia provveduto alla ristampa del Regolamento Sportivo Nazionale aggiornato.

Le Sezioni Tecniche di Specialità, nonché le Commissioni Tecniche Temporanee eventualmente costituite ed operanti, possono formulare proposte di modifiche al Codice Sportivo della FAI, per le Sezioni di rispettiva competenza, proposte che saranno valutate dalla CCSA, sentiti i delegati AeCI nelle rispettive Commissioni Sportive Internazionali FAI, e trasmesse alla FAI per essere sottoposte all'eventuale approvazione da parte dei suoi organi competenti.